

**Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia**

Deliberazione 

del **13 LUG. 2001**

Oggetto: Liquidazione/pagamento indennizzo quote abbattimento capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale. Allevatore Sig. Bruno Murgia

Il Direttore Generale

- acquisita** la legge 218/1998 unitamente alla nota 40168 del 15 Novembre 2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per gli indennizzi correlati all'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale
- atteso** che l'Amministrazione Comunale di Sant'Anna Arresi ha regolarmente emesso l'ordinanza di abbattimento n°49/2000 per i capi ovi-caprini di proprietà del Sig. Bruno Murgia, codice fiscale MRG BRN 69L18 L154P, codice azienda IT062CA095
- considerato** che il Servizio Veterinario ha provveduto a verificare la determinazione n° 87/2001 per complessive lire 684.000 a favore del Sig. Bruno Murgia, codice fiscale MRG BRN 69L18 L154P, codice azienda IT062CA095, in quanto coerente con le normative vigenti
- recepito** il Decreto n° 2045/2000 dell'Assessorato all'Igiene e Sanità per i finanziamenti relativi alle indennità di liquidazione/pagamento per l'abbattimento dei capi ovi/caprini colpiti da febbre catarrale
- sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario



DELIBERA

- **Acquisire** agli atti aziendali copia dell'ordinanza municipale n°49/2000, unitamente a copia della determinazione municipale n°87/2001
- **Confermare** la liquidazione di lire 684.000 a favore dell'Allevatore Sig. Bruno Murgia codice fiscale MRG BRN 69L18 L154P, codice azienda IT062CA095
- **Demandare** al Capo Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento dell'importo sopra determinato mediante emissione Assegno Circolare non trasferibile
- **Determinare** che l'importo di lire liquidato/pagato venga imputato sul codice 440709 del vigente piano dei conti aziendali denominato "**Fondo indennizzo abbattimento capi ovi/capri colpite da febbre catarrale**".

DIRAMM

DIRSAN

ADD



Il Direttore Generale
Siméone

Azienda Unità Sanitaria Locale
Carbonia

Si attesta che la deliberazione n° *21/hh* /2001 risulta affissa all'albo
legale aziendale, per dieci giorni, a decorrere

dal 16 LUG. 2001

al

25 LUG. 2001

Il Responsabile del procedimento
Carta

Carta



Il Responsabile Affari Generali

[Signature]

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI
PROVINCIA DI CAGLIARI

ORDINANZA N.49/2000

AL SIG. MURGIA BRUNO	SANT'ANNA ARRESI
ALL'ASSESSORATO REGIONALE IGIENE E SANITÀ	CAGLIARI
ALLA PREFETTURA DI	CAGLIARI
ALLA AZIENDA U.S.L. N. 7 SERV. VETERINARIO	ARBONIA
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI	GIBA
ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	SEDE
ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	SEDE

OGGETTO: ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE OVINI CON SINTOMOLOGIA CLINICA RICONDUCEBILE ALLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI - BLU TONGUE.

IL SINDACO

- Vista la nota 2184 in data 01/09/2000 della AZIENDA U.S.L. N. 7 DI CARBONIA SERVIZIO VETERINARIO con la quale si segnala la presenza di sintomatologia riferibile alla **FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)** in animali presenti nell'allevamento n. codice aziendale **IT062CA095** ubicato in località **IS SPIGAS** di questo Comune, di cui è proprietario il Sig. **MURGIA BRUNO, nato a TEULADA il 18.07.1969** e residente a Sant'Anna Arresi in via LOC. IS SPIGAS;
- Rilevato che si ritiene necessario l'abbattimento degli animali infetti, onde evitare il contagio con altri animali, nonché la disinfezione di luoghi e locali;
- Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e successive modificazioni;
- Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
- Vista la legge 23 dicembre 1968, n. 833;
- Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 231;
- Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
- Visto il D.M. 20 luglio 1989, n. 298;
- Vista la L.R. 8 luglio 1985, n. 15;
- Visto l'art. 38 08.06.1990, n. 142;
- Visto il D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508;
- Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
- Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
- Visto il Decreto n, 502/92 e successive modificazioni;
- Vista l'ordinanza ministeriale del 10 aprile 1970 recante norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/112/CEE relativa a misure urgenti di lotta contro alcune malattie degli animali;
- Vista la nota del Ministero della Sanità n. 600.6/2461/82N/4457 del 28 agosto 2000 con la quale si dispone il divieto di movimentazione degli animali domestici e selvatici al di fuori del Territorio della Sardegna;
- Visto il D.A.I.S. della Regione Sardegna n. 33 del 31/08/2000;
- Tenuto conto che l'applicazione dello stamping aut potrebbe provocare lo spostamento degli insetti vettori verso altri allevamenti al momento non colpiti e che lo stesso pone problemi per lo smaltimento delle carcasse;
- Considerato che in attesa di ulteriori misure sanitarie occorre adottare urgenti azioni adeguate ad impedire la diffusione del contagio

ORDINA

1. L'immediato abbattimento in loco degli ovini e dei caprini con sintomatologia riconducibile alla **FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (blue tongue)** nell'allevamento appartenente al signor **MURGIA BRUNO** descritto in premessa. Le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o qualora possibile per sotterramento in loco; tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno. Il sotterramento di carcasse o materiale per rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale da evitare l'accesso ai carnivori.

2. Il divieto di circolazione e trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche e private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende. L'autorità competente può tuttavia concedere deroghe a tale divieto in caso di transito di animali trasportati su strada, a condizione che non siano effettuate operazioni di carico o sosta.
3. Il mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili nell'azienda in cui si trovano salvo che siano trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale per una macellazione di necessità ed urgenza in un macello ubicato nella zona o se in detta zona non ne esistono, in un macello situato nella zona di sorveglianza e designato dall'autorità competente; il trasporto può essere autorizzato soltanto dopo che un esame effettuato dal veterinario ufficiale su tutti gli animali appartenenti alle specie sensibili presenti nell'azienda abbia consentito di escludere la presenza di animali sospetti; il veterinario ufficiale responsabile del macello è preavvisato dell'invio degli animali.
4. Gli Uffici comunali sono incaricati di fornire la disponibilità di mezzi e personale necessari per l'opera di incenerimento o sotterramento in loco delle carcasse. Qualora i macchinari di proprietà del Comune non fossero in grado di garantire un corretto e sollecito smaltimento degli animali morti o abbattuti l'Ufficio Tecnico dovrà reperire i necessari mezzi privati.
5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata a **MURGIA BRUNO** entra immediatamente in vigore.
6. Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da L. 1.000.000 a L. 5.000.000. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali e soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a L. 300.000 per ogni capo non abbattuto. Inoltre i contravventori alle disposizioni del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 2.500.000.

Sant'Anna Arresi, 02.09.2000

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

Notificato a: MURGIA BRUNO

Il tutto a mani di: ASSOCUS STEFANO

[Handwritten signature]



IL SINDACO

(DESSI' Paolo Luigi)

[Handwritten signature of Paolo Luigi Dessi]

Prot. 2121/S.V.
del 29.05.2001

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI
Provincia di Cagliari
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area-contabile

N. 87 del 23.05.2001

OGGETTO: L.R. 25 ottobre 2000, n. 22 - Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizootia denominata "Febbre Catarrale degli ovini (Blus Tongus)" - liquidazione ulteriori somme

- VISTO il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954, n. 320;
- VISTA la Legge 28 Dicembre 1978, n. 833;
- VISTA la Legge 23 Gennaio 1968, n. 34;
- VISTA la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;
- VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 20 Luglio 1989, n. 298;
- VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 19 Agosto 1996, n. 587;
- VISTA la nota ARIS prot. 27791 del 30 Agosto 2000;
- VISTA la propria ordinanza n. 49/2000 del 02.09.2000 con la quale veniva disposto l'abbattimento e la distruzione degli ovini/capri colpiti da Febbre Catarrale degli Ovini;
- VISTA la determina sindacale n. 25 del 19.12.2000 che stabiliva in £. 25.852.031 l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al Sig. Murgia Bruno, nato a TEULADA il 18.07.1969 e residente a Sant'Anna Arresi in località Is Spigas, codice fiscale MRGBRN69L18L154P, di cui £. 25.594.031 per i capi ovini e £. 258.000 per i capi caprini;
- VISTO il nuovo verbale di stima analitica del Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n° 7 di Carbonia che determina in £. 26.278.031 le somme da corrispondere al Sig. Murgia Bruno suddetto quale indennizzo per i capi ovini abbattuti e distrutti in applicazione dell'ordinanza sindacale di cui sopra;
- ACCERTATO che risulta ancora da liquidare la somma di £. 684.000

D E T E R M I N A

- In £. 26.536.031 (ventaseimilionicinquecentotrentaseimilatrentuno) l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al Signor MURGIA BRUNO, nato a TEULADA il 18.07.1969 e residente a Sant'Anna Arresi in località Is Spigas, codice fiscale MRGBRN69L18L154P, di cui £. 26.278.031 per i capi ovini e £. 258.000 per i capi caprini
- In £. 684.000 l'ammontare delle indennità ancora da corrispondere al Sig. MURGIA BRUNO suddetto

£ 684.000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Luigi Ardda)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 153, comma 4, - LEGGE 18 AGOSTO 2000, N. 268)

Data _____

Telefax	A	DOA. CADDEO
N.rif.	Da	BENEDETO ANEDDA
	Data	Pag.